

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, SABATINI, ARMATO, PATRINI, MAROTTA VINCENZO,
LEONE RAFFAELE, TITOMANLIO VITTORIA, COLASANTO**

Presentata l'8 maggio 1964

Modifica dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 giugno 1960, n. 649, è già in vigore da quattro anni e ciò consente di valutarne le effettive conseguenze nella pratica attuazione, dandoci insieme la possibilità di pronunciare un giudizio sulla sua reale portata, basato su elementi concreti.

È parere dei firmatari della presente proposta che la citata legge n. 649 abbia mostrato come essa dia luogo a due gravissimi inconvenienti, che frustrano radicalmente gli scopi per i quali la legge stessa fu approvata.

Tali inconvenienti sono:

1º) con la attuale legislazione, gli enti a partecipazione statale, che fra diversi anni — a seconda della scadenza delle concessioni ora in atto — dovranno assumere la gestione delle varie Aziende termali, non possono effettuare un organico piano di investimenti e di sviluppo a favore delle Aziende stesse, perché tale piano potrebbe non coincidere con gli interessi immediati

delle concessionarie, e quindi troverebbe in esse una opposizione; o anche perché, nel caso che tale piano favorisse quegli interessi, si verificherebbe che le Società di gestione sosterebbero per intero notevoli costi i cui benefici andrebbero a concessionarie private;

2º) la impossibilità di rinnovare le concessioni, sancita dalla legge n. 649, ha indotto le concessionarie a ridurre al minimo le spese di gestione delle Aziende termali, particolarmente per ciò che può costituire un beneficio futuro. In altri termini, la situazione attuale provoca inevitabilmente un impoverimento delle Aziende medesime con gravissimo danno per lo sviluppo di esse.

I firmatari della presente proposta ritengono perciò necessario che venga modificata la citata legge n. 649 risolvendo immediatamente il contratto di concessione nell'interesse della proprietà statale e delle Aziende termali, ben inteso rispettando i diritti dell'indennizzo da parte delle Società concessionarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A modifica dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, n. 649, le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle Aziende

patrimoniali dello Stato sono revocate e le Società di cui all'articolo 1 della legge citata assumono direttamente la gestione dell'esercizio delle attività sociali.

Agli attuali concessionari, per ogni anno ancora intercorrente alla scadenza delle concessioni, sarà liquidata a carico del bilancio dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali, una somma pari alla media degli utili netti di esercizio percepiti dal concessionario nell'ultimo decennio.